

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 15 DELL'11 FEBBRAIO 2016

Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla nomina dell'esperto esterno con funzioni di Presidente dell'organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26

Relazione:

Considerato che il comma 2 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, nel testo risultante a seguito della modifica apportata dall'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) stabilisce che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sia composto da tre esperti esterni, in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati dalla Giunta regionale e designati uno dalla Giunta regionale, uno dal Consiglio regionale ed uno, con funzione di Presidente, scelto d'intesa tra la Giunta ed il Consiglio;

Considerato, inoltre, che l'articolo 9 della legge regionale 26/2015, nel dettare disposizioni transitorie in materia, stabilisce che, in sede di prima applicazione del citato articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, al fine di consentire la continuità dell'attività avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'OIV in carica, e nominati ai sensi del previgente testo del ricordato articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, siano confermati fino alla loro naturale scadenza e che la Giunta regionale nomini, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di Presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati;

Dato atto che, ai sensi del testo originario dell'art. 36 quinquies della l.r. 23/2008, poi sostituito ad opera dell'art. 15 della l.r. 9/2015 e tenuto conto altresì della citata disposizione transitoria di cui all'art. 9 della l.r. 26/2015, il Consiglio regionale è tuttora rappresentato, nell'OIV, dal Prof. Mario Calderini, designato dall'Ufficio di Presidenza in data 31/03/2014, e dall'Arch. Silvia Bertini;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2012, n. 46-3936, si è provveduto a disciplinare il funzionamento dell'OIV, stabilendo, tra l'altro, a favore dei componenti dell'OIV un'indennità annuale di 22.500,00 euro al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dei soggetti e di IVA se dovuta;

Considerato che, con deliberazione n. 12/2013 la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha provveduto a definire nuovi requisiti per la nomina dei componenti dell'OIV innovando profondamente la normativa e rendendo superati i requisiti previsti dall'avviso pubblico allegato alla sopra indicata DGR 46-3936 del 29 maggio 2012;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione alla disposizione transitoria di cui al citato articolo 9 della l.r. 26/2015, provvedere alla designazione e conseguente nomina del componente esterno con funzione di Presidente dell'OIV mediante apposito avviso pubblico, allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, che tenga conto del mutato quadro normativo e, in particolar modo, dei requisiti previsti dalla delibera CIVIT sopra ricordata.

Reputato congruo, in considerazione della funzione di Presidente posta in capo al componente esterno da nominare, riconoscere al medesimo un incremento dell'indennità annua già riconosciuta agli altri componenti ai sensi della DGR 46-3936, stabilendo pertanto, a favore dello stesso, un'indennità annuale di 23.000,00 euro al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico e di IVA se dovuta.

Si propone all'Ufficio di Presidenza di

DELIBERARE

1. Di adottare apposito l'avviso pubblico per la designazione e successiva nomina del componente esterno con funzione di Presidente dell'OIV, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);
2. Di stabilire a favore del componente esterno con funzione di Presidente dell'OIV, da nominare in attuazione dell'articolo 9 della l.r. 26/2015, un'indennità annuale di 23.000,00 euro al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico e di IVA se dovuta;
3. Di dare mandato alla Commissione consultiva per le Nomine, sulla base delle risultanze dell'avviso pubblico, di procedere, previa intesa con la Giunta regionale, all'individuazione del nominativo dell'esperto esterno, con funzioni di Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
4. Di dare mandato alla Giunta regionale procedere alla successiva nomina del soggetto designato, di adottare tutti gli atti necessari alla formalizzazione del contratto con il soggetto nominato e di adottare i conseguenti impegni di spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Avviso pubblico per la designazione di un componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Piemonte

Premesso che:

- l'art. 14 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” disciplina la costituzione e le competenze dell'organismo interno dei valutazione della performance (di seguito OIV);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” ha previsto, all'articolo 36 *quinquies*, l'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione;
- il citato articolo 36 *quinquies* della legge regionale n. 23/2008 è stato modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 recante “Legge finanziaria per l'anno 2015” prevedendo che i componenti siano nominati dalla Giunta regionale: di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.;
- l'art. 5 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 recante “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015”, nel modificare il testo dell'articolo 36 *quinquies* della legge regionale n. 23/2008, ha stabilito che i componenti sono nominati dalla Giunta regionale: di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dal Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione;
- con l'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 recante “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015” è stata disciplinata la fase di prima applicazione del citato articolo 36 *quinquies* prevedendo, in particolare, che “al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica”.

Considerato che:

- i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono disciplinati dalla deliberazione n. 12/2013 adottata dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) le cui funzioni sono ora svolte dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- con la decisione assunta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta dell'11 giugno 2014 sono state individuate le modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) le

funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d.lgs n. 150/2009, precedentemente in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

E' indetta la procedura, mediante avviso pubblico, per la nomina di un componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Piemonte secondo le modalità di cui al presente avviso.

1. Requisiti richiesti ai fini della nomina

1.1 Requisiti generali

I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o essere cittadini dell'Unione europea.

Ai sensi della decisione dell'Autorità nazionale anticorruzione, assunta in data 11 giugno 2014, potranno essere proposte le candidature di coloro i quali non abbiano superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della richiesta di parere. Tale soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status professionali (magistrati, professori universitari ordinari o associati).

1.2 Requisiti attinenti all'area delle conoscenze

I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.

In particolare è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.

Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della *performance*.

Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal paragrafo 1.3, di almeno cinque anni.

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie sopra citate (scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale) conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.

E' valutabile, se afferente alle materie di cui sopra, un congruo periodo post-universitario di studi o di *stage* all'estero.

1.3 Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali

I candidati devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della *performance* e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 190/2012.

1.4 Ulteriori requisiti richiesti

I candidati devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del

miglioramento continuo della *performance* e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità.

L'interessato è tenuto ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al *curriculum vitae*, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

I candidati devono possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono tenuti, a tal fine, ad allegare al *curriculum vitae* una relazione che comprovi, attraverso le esperienze lavorative pregresse, la conoscenza della lingua inglese.

Se di cittadinanza non italiana, devono altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

I candidati devono possedere buone e comprovate conoscenze informatiche. I candidati sono tenuti, a tal fine, ad allegare al *curriculum vitae* una relazione che comprovi, attraverso le esperienze lavorative pregresse, le conoscenze informatiche richieste.

1.5 Verifica dei requisiti

La Commissione si riserva di richiedere ai candidati una integrazione alla documentazione prodotta, qualora la stessa venga ritenuta non idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, ovvero di approfondire l'istruttoria anche mediante colloqui con i candidati.

2. Limiti al conferimento dell'incarico

2.1 Divieto di nomina

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

2.2 Conflitto di interessi e cause ostative

Non possono assumere l'incarico coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

3. Caratteristiche dell'incarico

3.1 Compiti dell'Organismo indipendente di valutazione

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, svolge i seguenti compiti:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

3.2 Esclusività del rapporto

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato.

3.3 Durata del mandato e eventuale revoca dell'incarico

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica.

3.4 Compenso

Al componente con funzioni di Presidente viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nell'atto di nomina pari a 23.000,00 Euro annui, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 15 dell'11 febbraio 2016.

4. Modalità di trasmissione delle candidature

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono compilare in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, l'apposito modello allegato al presente avviso, allegando un *curriculum vitae* e le relazioni di accompagnamento comprovanti il possesso dell'esperienza e delle capacità richieste.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta (Via Alfieri, 15 – 10121 Torino) o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 4 marzo 2016**.

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Le candidature, inoltre, possono essere trasmesse, entro lo stesso termine, tramite PEC al seguente indirizzo: **comm.nomine@cert.cr.piemonte.it**

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. A tal fine le dichiarazioni rese dai candidati verranno sottoposte a controllo a campione mentre le dichiarazioni rese dal candidato prescelto per la nomina saranno tutte sottoposte ad accertamento.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. 165/2001). A tal fine il candidato prescelto per la nomina dovrà trasmettere, entro il termine fissato dall'Amministrazione richiedente, l'autorizzazione ad assumere l'incarico da parte dell'Amministrazione presso la quale è prestata attività di servizio.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo:

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199, 5757864.